

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 27/04/2021

### FATTO

Con il ricorso la ricorrente espone quanto segue:

- in data 11/10/2012 stipulava un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente nel luglio 2013;
- a seguito dell'estinzione, deve essere rimborsata la quota non goduta di commissioni e oneri assicurativi;
- inoltre, va restituita la commissione di estinzione anticipata.

Ciò esposto, la ricorrente domanda:

- la restituzione di € 1.156,51 per le spese di istruttoria e le commissioni rete distributiva;
- la restituzione di € 187,94 per le commissioni di estinzione,
- la corresponsione degli interessi legali, con decorrenza dal reclamo;
- la rifusione delle spese per l'assistenza tecnica.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario così replica:

- in sede di estinzione anticipata, veniva rimborsato l'importo di € 926,05 a titolo di rimborso delle commissioni rete distributiva, come previsto dalle disposizioni contrattuali;
- nessun ulteriore rimborso è dovuto;
- in precedenza, il Collegio di Coordinamento ABF ha confermato la validità di contratti analoghi a quello oggetto di ricorso e dell'allegato "piano annuale di rimborso", che individua chiaramente gli importi da restituire in caso di estinzione anticipata;
- non sono ripetibili le spese di istruttoria, in quanto *up front*;
- non è applicabile la sentenza *Lexitor*;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- è infondata la domanda di rifusione delle spese legali.  
Con le conclusioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. Pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.



La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Da quanto sopra consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non troverebbe applicazione al caso di specie.

Del resto, in linea con le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, il Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, ha enunciato i seguenti principi:

- (i) l'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva 2008/48 è inconcludente, in quanto la direttiva è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art.125-sexies TUB (che ne costituisce fedele trasposizione), a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali;
- (ii) la distinzione, ai fini dell'ammissione o meno a rimborso, fra costi *recurring* ed *up front* è superata per effetto della necessità di interpretare la normativa nazionale in maniera conforme alla sentenza “Lexitor”, con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri rientranti nel “costo totale del credito” ex art. 127 TUB.

In conformità con quest'ultima pronuncia cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli, del 7.2.2020, n. 1340 - relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 125 sexies TUB - secondo la quale al contratto si deve applicare il “vecchio” articolo 125, comma 2, TUB e la disposizione deve essere interpretata in base alla cd. sentenza “Lexitor” (si vedano inoltre, da ultimo, nel senso dell'immediata applicabilità nel nostro ordinamento dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, le tre ordinanze del Tribunale di Milano, 3 novembre 2020, n. 27398, n. 27406, n. 27411).



Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Sulla base della documentazione agli atti, risulta l'estinzione anticipata del finanziamento al 31/07/2013, dopo la scadenza di n. 9 rate su n. 96 totali. Dal conteggio risultano rimborsi per € 926,05. La cliente allega altresì la liberatoria di estinzione anticipata.

Il contratto (allegato dalla ricorrente) è stato stipulato il 11/10/2012 e riporta le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione):

- C) spese di istruttoria € 450,00;
- D) commissioni rete distributiva € 1.848,00.

I sudetti costi sono descritti analiticamente nelle condizioni generali di contratto.

La disciplina contrattuale, relativa alla rimborsabilità degli oneri nel caso di estinzione anticipata, esclude la ripetibilità delle spese di istruttoria (lett. C).

Quanto alle commissioni rete distributiva, il contratto rinvia al *“Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”*, che nessuna delle parti ha tuttavia allegato.

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in mancanza del predetto Piano, non è possibile applicare i criteri di rimborso in esso eventualmente contenuti (cfr., tra le più recenti, Coll. Milano n.19488/20 e Coll. Roma n. 2613/21).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi, le spese di istruttoria sono qualificabili come costi *up front*, essendo previsti per attività connesse al perfezionamento del contratto.

Le commissioni rete distributiva devono invece essere qualificate come costi *recurring*, avendo ad oggetto tra l'altro, genericamente, *“ogni altra attività prestata e connessa al contratto”* e, in assenza come detto di un piano di rimborso regolarmente sottoscritto, ai fini del rimborso si dovrà fare riferimento al criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, nessun costo è stato addebitato direttamente al cliente.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

26525/19), e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito	€ 20.256,93		TAN	6,88%					
Durata del prestito in anni	8		Importo rata	275,00					
Numero di pagamenti all'anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis	90,63%					
Data di inizio del prestito	01/11/2012		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	83,52%					
rate pagate	9	rate residue	87	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (lett. C)				450,00	Upfront	83,52%	375,83	0,00	375,83
Commissioni rete distributiva				1.848,00	Recurring	90,63%	1.674,75	926,05	748,70
Totale				2.298,00					1.124,53

L'importo calcolato è inferiore a quanto richiesto dalla cliente, che applica a entrambe le commissioni il criterio *pro rata temporis*.

Si fa presente che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

La cliente chiede anche il rimborso degli interessi legali.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

La cliente chiede altresì la restituzione integrale delle "commissioni di estinzione" di € 187,94.

Nel ricorso non precisa la propria domanda. Nel reclamo, la pretesa restitutoria è motivata con la circostanza che l'istituto finanziatore non avrebbe allegato alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Al riguardo, si osserva che la penale è stata addebitata nella misura del 1% del valore montante detratti quote scadute e interessi (€ 18.794,38, cfr. conteggio estintivo).

Inoltre, anche considerando gli importi rimborsabili in base alla tabella sopra riportata, il debito residuo risulta comunque superiore a € 10.000 ex art. 125 *sexies*, comma 3, lett. d, TUB.

In tema di commissione di estinzione anticipata si deve tenere conto della recente decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento il quale ha enunciato il seguente principio interpretativo: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Orbene, nel caso di specie la commissione è espressamente prevista nel contratto; l'importo della commissione è pari ad € 187,94; la vita residua del contratto è superiore a un anno; la commissione applicata risulta pari all'1% del capitale iniziale detratte quote scadute e interessi; non risultano sussistere cause di esclusione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'art. 125 *sexies*.

Non avendo, pertanto, la ricorrente allegato e dimostrato che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, la domanda di rimborso sul punto non è fondata.

**PER QUESTI MOTIVI**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.125,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA